



Pec Agenzia Entrate: come contestare?

Autore : Redazione

Data: 29/11/2018

L'accertamento fiscale notificato a mano ma spedito con la posta elettronica certificata è illegittimo e può essere contestato.

Se hai ricevuto una Pec dall'Agenzia delle Entrate (ossia una email di posta elettronica certificata) con cui ti viene inviato un accertamento fiscale e vuoi contestarlo al più presto, esiste più di un rimedio indicato dalla giurisprudenza. Ad esempio, la prima cosa che puoi fare è verificare il tipo di file allegato, ossia il suo formato: se dovesse



essere un “.pdf”, la notifica sarebbe illegittima. In secondo luogo, è ugualmente nullo l’atto firmato a penna, poi scannerizzato e spedito via email. In ultimo se la sottoscrizione non è quella del capo ufficio ma di un funzionario è necessario che vi sia una espressa delega con requisiti ben specifici. Se hai le idee confuse e hai capito poco di ciò che abbiamo sin qui sinteticamente detto, non ti preoccupare: qui di seguito ti spiegheremo tutto in modo che tu sappia **come contestare la Pec dell’Agenzia delle Entrate**.

Ecco dunque tutti i suggerimenti pratici e le verifiche che devi fare per capire se è possibile far ricorso contro l’accertamento fiscale.

La firma sulla Pec a penna è illegittima

Hai ricevuto una posta elettronica certificata da parte dell’Agenzia delle Entrate con un avviso di accertamento allegato. Quando apri il file ti accorgi che questo, anziché riportare la firma digitale del direttore, contiene solo la sua sottoscrizione a mano (sì, hai capito bene, quella fatta materialmente sull’atto a penna, poi “scannerizzato” e spedito via email). Ebbene in tale ipotesi l’accertamento fiscale è illegittimo. A dirlo è più di un giudice. Da ultimo è stata la Commissione Tributaria Provinciale di Novara **[1]**. La Ctp ha ritenuto affetta da nullità insanabile la notifica dell’atto tributario, poiché il file allegato alla Pec non era dotato di firma digitale. All'uopo, precisa il collegio, il codice dell'amministrazione digitale è chiaro nello stabilire che soltanto l'apposizione della firma digitale garantisce immodificabilità e integrità al documento, nonché la riferibilità dello stesso all'autore. Se mancano tali caratteristiche, ovvero nel caso in cui l'allegato alla Pec rechi un formato che non le garantisce, la notifica dell'atto tributario non può ritenersi valida.

Allo stesso modo è stata ritenuta nulla la raccomandata postale contenente un avviso di accertamento firmato digitalmente, senza però gli estremi invece del direttore a capo dell’ufficio. Insomma, o si usa la tradizionale carta in tutto e per tutto oppure i mezzi telematici: ibridi non sono concessi. La giurisprudenza **[2]** ha infatti chiarito che l’apposizione della firma digitale agli avvisi di accertamento notificati prima del 27 gennaio 2018 è causa di nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione. In questi casi è ammessa la sola notifica a mezzo Pec, stante la natura digitale del documento. Con questa motivazione due diverse commissioni abruzzesi hanno accolto i ricorsi dei contribuenti. In particolare, i giudici hanno ricordato che l’apposizione della firma digitale non consiste esclusivamente nell’indicazione del nome e cognome del sottoscrittore, ma presuppone la creazione di un sistema di chiavi, che garantiscono l’autenticità e la provenienza dell’atto.



Per questo, solo la combinazione tra la firma digitale e la notifica a mezzo Pec, per gli atti notificati a decorrere dal 1° luglio 2017, consentono il rispetto della procedura informatica e, pertanto, soddisfano l'obbligo di sottoscrizione imposto dalla normativa sull'accertamento. In particolare, hanno ricordato i giudici, la sottoscrizione del funzionario rappresenta la cerniera tra la volontà della persona fisica e quella dell'ente impositore, cui la volontà viene imputata.

Il formato dell'allegato alla Pec

Altro motivo per contestare la Pec inviata dall'Agenzia delle Entrate così come quella contenente una **cartella esattoriale** è il formato del file. Secondo la giurisprudenza costante e consolidata **[3]**, questo non può essere un normale **pdf** ma un **p7m**, file quest'ultimo realizzabile solo attraverso la firma digitale. Il pdf non garantisce né la certezza, né l'autenticità dell'atto. Volendo fare una similitudine con il mondo cartaceo, è come una fotocopia, privo quindi di valore legale. Invece il p7m non pone di questi problemi: esso garantisce infatti l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico e l'identificabilità del suo autore grazie alla firma digitale.

È stato chiarito dai giudici che qualora l'accertamento o la cartella esattoriale allegata alla Pec e notificata sotto forma di documento informatico risulti essere un normalissimo file ".pdf" privo dell'estensione ".p7m" e, come tale, quindi, non firmato digitalmente, lo stesso file non può qualificarsi idoneo a garantire, con assoluta certezza, da una parte, l'identificabilità del suo autore e la paternità dell'atto e, dall'altra, la sua l'integrità e immodificabilità, così come richiesto dal codice dell'amministrazione digitale.

La firma con delega del funzionario

Se l'avviso di accertamento non riporta la firma del capo ufficio ma quella di un funzionario alla carriera direttiva dal primo delegato, il contribuente può verificare se tale delega sussista davvero e chiederne copia. La Cassazione stessa, intervenuta sul punto, ha più volte ricordato che la delega deve essere scritta, motivata (spiegare cioè le ragioni dell'impedimento a firmare del capo ufficio), circoscritta in uno specifico ambito temporale (con data di inizio e di scadenza) e con l'indicazione del nome e cognome del soggetto delegato (non basta il semplice riferimento alla sua qualifica). Leggi sul punto [Agenzia delle Entrate: come contestare l'accertamento fiscale](#).

Note:

[1] Ctp Novara sent. n. 249/17.



[2] Ctp Chieti sent. n. 340/4/2018

[3] Ctp Reggio Emilia sent. n. 204/17 del 31.07.2017. Ctp Milano sent. n. 1023 del 3.02.2017.